

Corte di Cassazione sez. V pen. – 20 dicembre 2011, n. 47011 – Pres. Ferrua – Rel. Bruno

Veicoli – Revisione – Presenza di vizi tecnici – Rilascio del tagliando di revisione – Art. 479 c.p. - Falsità ideologica – Sussiste

Risponde del reato di falsità ideologica (art. 479 c.p.) chi rilascia il tagliando di revisione nonostante il veicolo sottoposto a verifica presenti importanti difetti tecnici.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del 12 dicembre 2006, con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato A.S. colpevole del reato sub B), ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110 e 479 c.p., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso tra loro nelle qualità di cui sopra, rilasciando il tagliando di revisione LIAD*****Q all'autocarro tg. (omissis) nonostante fosse sprovvisto della maniglia della portiera, il freno posteriore destro fosse funzionante al 54%, avesse i perni ammortizzatori 2° asse usurati, ovvero lo specchietto retrovisore esterno sinistro impropriamente fissato e presentasse fratture su ambedue i lati del telaio nella zona posteriore, attestavano falsamente la regolarità della revisione; e, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusa la contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con i benefici di legge; lo aveva, invece, assolto dal reato di truffa sub A).

Avverso la pronuncia anzidetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni indicate in parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali in tema di diritto alla prova contraria, ai sensi dell'art. 438, comma 5, e art. c.p.p. nonché difetto di motivazione in ordine alla nullità dell'ordinanza del GUP e conseguente inutilizzabilità della testimonianza assunta.

Si duole, in proposito, che nessuna motivazione il giudice di appello abbia reso sull'eccezione di rito sollevata in sede di gravame, con riguardo alla produzione documentale offerta per contestare la testimonianza assunta nel rito abbreviato, al fine di dimostrare l'efficacia dell'impianto frenante dell'autocarro e mettere così in dubbio la validità degli accertamenti della Motorizzazioni Civile, cui aveva fatto riferimento il teste escusso.

Nessuna motivazione era stata, comunque, resa sull'eccezione di nullità dell'ordinanza del GUP:

Il secondo motivo eccepisce inutilizzabilità del documento della stessa Motorizzazione attestante i difetti del veicolo revisionato per violazione del principio del contraddittorio nell'assunzione di una prova ontologicamente irripetibile, con violazione degli artt. 191, 360 e 526 c.p.p. e 111 Cost.

I pretesi difetti erano stati accertati due giorni dopo la revisione, peraltro con accertamento tecnico al quale l'imputato non era stato ammesso, donde l'inutilizzabilità della relativa indagine, a parte il rilievo che gli stessi guasti avrebbero ben potuto manifestarsi dopo la revisione.

Il terzo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione ed il quarto mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

2. - I primi due motivi - esaminabili congiuntamente stante l'identità di logica contestativa che li anima - si collocano in area assai prossima all'inammissibilità. Attengono, invero, a profilo non pertinente, siccome estraneo al fondamento delle valutazioni del giudice a quo. Ed invero, ogni questione riguardante il profilo di accertamento relativo all'efficienza dell'impianto frenante era ultroneo, posto che la falsità dell'attestazione ascritta all'imputato, in ordine all'idoneità dell'automezzo a superare positivamente la verifica di revisione, è stata affermata sulla base di due circostanze pacifiche e non contestate dallo stesso ricorrente, ovvero che il camion fosse privo di una maniglia della portiera lato guida e che uno specchietto retrovisore fosse attaccato al relativo supporto con nastro adesivo, e dunque in condizioni tali da non poter superare il controllo di revisione.

4. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.